

**SCHEMA DI CONTRATTO IN ACCORDO QUADRO
CIG**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ____ del mese di _____,

TRA

Roberto Sanfilippo, nato a Genova, il 4 aprile 1970, che interviene nella qualità di Direttore e Legale rappresentante del Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario – CEFPAS, partita IVA 01427360852 (d'ora innanzi "Committente")

E

Il Sig. _____ nato a _____ il __/__/__, Codice Fiscale _____ nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta _____ con sede legale in _____, via _____ n. ____ P.IVA _____, con domicilio digitale PEC : _____ (d'ora innanzi "Fornitore")

PREMESSO CHE:

- Con decisione a contrarre n. _____ del __/__/2024 è stata autorizzata l'indizione di un Appalto Specifico, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata e non armata agli immobili in presenza, nell'ambito dello SDAPA Vigilanza della Consip, da aggiudicare ad un unico operatore economico, secondo la disciplina dell'accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs n. 36/2023, per una durata di quattro anni.
- Con la deliberazione n. ____ del __/__/2024 è stata disposta l'aggiudicazione.
- ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., sono state esperite tutte le richieste di informazioni antimafia di cui alla Banca Nazionale Antimafia, istituita ai sensi dell'art. 82 del citato decreto legislativo.
- è decorso il termine dilatorio dello stand still ai fini della stipula del contratto;
- è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto richiesta in sede di gara;
- il Fornitore è in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative e dal Bando istitutivo SDA "Servizi di Vigilanza", in particolare di idonea licenza prefettizia allo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito territoriale del presente lotto, ai sensi dell'art.134 del T.U.L.P.S. e dell'art.256 bis del relativo Regolamento di esecuzione;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente schema di contratto, nonché dal bando, dal disciplinare e da tutti i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica della propria offerta;

- il Fornitore, in sede di partecipazione alla procedura, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- il Fornitore è in possesso delle polizze assicurative RCT/RCO giuste previsioni di capitolato, allegato al presente contratto;
- il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un'adeguata cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro _____, emessa da _____, il _____ e valida sino al _____;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliare:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE E FINALITÀ

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro oltre che le premesse di cui sopra anche gli atti e i documenti ivi richiamati ed allegati al presente contratto e, in particolare, la seguente documentazione elaborata da questa Stazione appaltante:

- Capitolato d'oneri
- Capitolato tecnico integrativo
- Patto di Integrità;
- Documento di Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa";
- Documento privacy;
- Offerta tecnica del fornitore;
- Offerta Economica del fornitore;
- Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n.36 del 2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel Contratto medesimo per un importo pari ad Euro _____, emessa da _____, il _____ e valida sino al _____);
- Codice di Comportamento del personale dipendente dalla S.A.

che si firmano per accettazione integrale e senza riserva alcuna da parte della Ditta appaltatrice e sono fonte delle obbligazioni del presente Accordo Quadro per effetto della sua sottoscrizione.

Costituiscono parte integrante del presente documento anche il Bando Consip istitutivo del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per i servizi di vigilanza ID SIGEF 2679 i documenti ad esso allegati (Capitolato d'oneri, Capitolato Tecnico, appendici ed allegati).

I singoli Contratti Attuativi verranno stipulati in base alle modalità e nei termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati e nel bando istitutivo del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per i servizi di vigilanza ID SIGEF 2679 e nei documenti ad esso allegati (Capitolato d'oneri, Capitolato Tecnico, appendici ed allegati) di Consip.

Il Responsabile unico di progetto è l'Avv. Pietro Livolsi, mail: livolsi@cefpas.it

Il Direttore per l'esecuzione del contratto è il dott. Giovanbattista Limuti, mail: limuti@cefpas.it

ART. 2 DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli servizi che saranno affidati mediante "contratti attuativi" che il Cefpas potrà di volta in volta affidare; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.

Il valore economico, stabilito nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare il fabbisogno presunto dei servizi che il Cefpas intende affidare e di individuare il quadro economico dell'accordo quadro.

La stipula del presente Accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra il CEFPAS nei confronti dell'appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

L'appaltatore, altresì, si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che il Committente, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dello stesso e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

ART. 3 OGGETTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Con la stipula del presente Accordo Quadro, il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente ad espletare il servizio di vigilanza armata e non armata agli immobili, in presenza, presso la sede del Cefpas, alle condizioni riportate nel Capitolato d'oneri e nel Capitolato Tecnico integrativo, negli allegati e nelle appendici.

Con riferimento al presente articolo, si fa espresso invio al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico.

ART. 4 DURATA

Il presente Accordo Quadro ha una durata complessiva di mesi 48, con decorrenza dalla data della relativa stipulazione, ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo stabilito al successivo art. 5.

Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Cefpas potrà affidare i singoli servizi, mediante la stipula di specifici contratti attuativi, nei limiti della spesa massima consentita dal presente Accordo.

L'appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro, pari ad € 1.681.491,17 (IVA esclusa), applicando i prezzi stabiliti di cui al successivo art. 6, salvo quanto previsto dai commi 9 e 10 dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

A decorrere dalla ricezione del primo contratto attuativo, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alle prestazioni richieste secondo i termini e le modalità indicati al successivo art. 8.

Il Committente potrà, in corso di vigenza contrattuale, avvalersi di quanto previsto dai commi 9 e 10 dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, ossia dell'opzione di proroga del contratto e della facoltà di imporre all'appaltatore prestazioni in aumento o in diminuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto;

Con riferimento al presente articolo si rimanda al paragrafo 4 del Capitolato d'Oneri dell'Appalto Specifico.

ART. 5 VALORE MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto dei Contratti attuativi che potranno essere affidati dalla S.A. in virtù dell'Accordo Quadro

medesimo è di € 1.681.491,17 (IVA esclusa), salvo quanto previsto dai commi 9 e 10 dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Si precisa che la percentuale di sconto offerta dall'operatore economico è da intendersi quale ribasso unico percentuale da applicare sui prezzi orari posti a base d'asta.

ART. 6 PREZZI E REVISIONE

I prezzi, al netto del ribasso del _____% offerto dal fornitore, indicati di seguito rappresentano la natura e il valore delle prestazioni che il Committente potrà richiedere durante la vigenza del presente Accordo:

Categoria merceologica di ammissione	Descrizione servizio	CPV	Importo €/h
Categoria merceologica 1 -	Vigilanza armata agli immobili in presenza servizio diurno	79710000-4	€ 24,35
Categoria merceologica 1 -	Vigilanza armata agli immobili in presenza servizio notturno	79710000-4	€ 25,48
Categoria merceologica 6 -	Vigilanza non armata agli immobili in presenza	79710000-4	€ 20,27

Il corrispettivo è da intendersi al netto di IVA e comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso e invariato per l'intera durata contrattuale, fatta salva la revisione dei prezzi, qualora ne ricorrano i presupposti, come indicato al paragrafo 4.4 del Capitolato d'oneri dell'Appalto Specifico.

ART. 7 AVVIO DEL SERVIZIO E STIPULA SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

Ai fini dell'attivazione del singolo servizio, il Committente invierà al Fornitore il contratto attuativo specificando:

- la tipologia di attività da svolgere;
- luogo e tempi di esecuzione;
- importo del contratto;
- Codice CIG .

Una volta inoltrato il predetto contratto attuativo, il Fornitore, entro 3 giorni lavorativi, e, comunque prima dell'erogazione del servizio affidato, dovrà provvedere a restituirlo firmato digitalmente all'indirizzo di posta elettronica cefpas@legalmail.it per espressa accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

ART. 8 MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Il fornitore si impegna ad eseguire i servizi oggetto del presente affidamento, nei modi e tempi che saranno riportati nel contratto attuativo e nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico Integrativo dell'Appalto Specifico ed in particolare ai paragrafi 6, 7 e 8.

ART. 9 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ART. 10 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE E DEL COMMITTENTE

Con riferimento al presente articolo, si fa espresso invio al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico.

Entro cinque giorni dalla stipula del contratto, il fornitore dovrà designare all'interno della propria organizzazione un Responsabile del Servizio, un Responsabile Operativo del Servizio referente e una Struttura Operativa, le cui funzioni e compiti sono specificate nel paragrafo 4 del Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico.

ART. 11 RENDICONTAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Con riferimento al presente articolo, si fa espresso invio al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico.

Si precisa che le fatture elettroniche dovranno riportare il codice IPA UFZ1TR e il CIG della procedura di affidamento e il CUP ove necessario.

ART. 12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato, indicato dal Fornitore su apposito modello predisposto dall'Ente.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3, comma 8, della Legge n.136/2010, il Fornitore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo riguardante con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente Accordo Quadro la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dal Committente.

ART. 14 VALUTAZIONE, CONTROLLO DEL LIVELLO DI SERVIZIO, INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Con riferimento al presente articolo, si fa espresso invio al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico e saranno applicate le penali indicate nella tabella ivi riportate.

ART. 15 CAUSE DI RISOLUZIONE

Il Committente può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile Unico di progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione

sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'affidamento;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'affidamento;
- manifesta incapacità nell'esecuzione dell'affidamento;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio
- verificatasi, senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'affidamento;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'affidamento;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.
- il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art 53 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, nelle more del completamento delle verifiche sul possesso da parte del Fornitore dei requisiti ai sensi dell'art. 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici, qualora in corso di esecuzione le predette verifiche dovessero avere esito negativo, anche parziale, l'Amministrazione risolve di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'affidatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il Fornitore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'affidatario solo i servizi effettivamente eseguiti.

ART. 16 RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico di recedere in ogni momento dall'accordo quadro/contratti attuativi, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12 del D.lgs. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52. Le cessioni dei crediti diverranno efficaci ed opponibili alla stazione appaltante solo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

ART. 18 COMPORTEMENTO DEL PERSONALE E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Con riferimento al presente articolo, si fa espresso invio al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico dell'Appalto Specifico.

ART. 19 GARANZIA DI ESECUZIONE

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore ha costituito garanzia fideiussoria n. _____ del _____, emessa da _____, una garanzia di esecuzione a favore del CEFPAS per una somma pari ad € _____.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia di cui al precedente comma, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti.

La cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto sarà svincolata, a richiesta dell'Appaltatore, al momento in cui tali obbligazioni saranno state adempiute nella loro totalità.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro. In caso di mancata reintegrazione nel termine massimo di 15 giorni solari e consecutivi dalla richiesta di integrazione che effettuerà l'Amministrazione, quest'ultima ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno subito. 12.5 Inoltre, ai sensi dell'art. 117, comma 9, D.lgs. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldo.

ART. 20 SUBAPPALTO

[OVE PREVISTO] Essendo stato indicato, nell'atto di partecipazione alla procedura di gara, è consentito il subappalto dei seguenti servizi indicati nella domanda di partecipazione: _____

A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione la documentazione di cui all'art. 119, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il CEFPAS non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, il CEFPAS procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5 del citato art. 119.

L'Amministrazione rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e previo accertamento dei requisiti in capo al Subappaltatore.

L'eventuale affidamento in subappalto delle prestazioni di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste, fatte salve le previsioni di cui all'art.105, c.13 lettere a) e c) del Codice dei Contratti Pubblici.

I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dall'Appaltatore (ad eccezione di quanto previsto dall'art 119, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023), il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2016. L'appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 119 comma 10 del Codice, deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

In caso ricorrano motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice in capo al subappaltatore, le Amministrazioni revocheranno l'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

ART. 21 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 e ss.mm.ii., per cui tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Accordo Quadro, come pure i relativi tributi fiscali, eccetto l'IVA, sono a carico del Fornitore.

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 è tenuto ad assolvere il pagamento dell'imposta di bollo dandone prova al Committente tramite produzione di copia del modello F24, nei termini stabiliti dall'allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro per la registrazione in caso d'uso del contratto è a carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario.

Il presente Accordo Quadro è stipulato mediante scrittura privata in modalità digitale.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia.

ART. 22 FORO COMPETENTE

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Caltanissetta.

ART. 23 RINVIO

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio oltre che, come evidenziato in premessa, al Capitolato Tecnico in allegato al capitolato d'oneri del Bando Consip istitutivo del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per i servizi di vigilanza ID SIGEF 2679, alle disposizioni di legge vigenti in materia, al codice civile e ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presente Accordo Quadro si compone di n. 9 pagine.

Documento sottoscritto con firma digitale da Roberto Sanfilippo e da _____ ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

IL FORNITORE

IL COMMITTENTE

Il Direttore del Centro
(Roberto Sanfilippo)

Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 del codice civile.

Il sottoscritto _____ nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente atto di sottomissione e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 del codice Civile, dichiara specificamente di approvare gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del presente Accordo Quadro.

Documento sottoscritto con firma digitale da _____ ai sensi del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

IL FORNITORE

Il sottoscritto acconsente, inoltre, al trattamento dei dati personali trasmessi, che saranno trattati, secondo le previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e nel D. Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di affidamento del servizio.

IL FORNITORE
